

ACCORDO TERRITORIALE STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO NELL'AREA DI  
MODENA

Il giorno 1° giugno 2020, in Modena

tra

Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom Modena, rappresentata da Franco Buontempi e Angela Rosa Albore

e

Filcams Cgil Modena, rappresentata da Laura Petrillo, Fisascat Cisl Emilia Centrale, rappresentata da Alessandro Martignetti, la UilTucs Modena e Reggio Emilia, rappresentata da Lorenzo Tollari

**Premesso che**

- I recenti procedimenti nazionali e regionali, legati alle ripercussioni indotte dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, stanno comportando ricadute negative sulle attività economiche del territorio;
- ciò ha determinato e potrà determinare di conseguenza la necessità dei lavoratori di assentarsi per indotte necessità genitoriali;
- il mantenimento dell'occupazione e la salvaguardia delle aziende è la finalità che le Parti sociali hanno sempre posto a fondamento degli accordi sul sostegno al reddito già sottoscritti;
- il prolungamento della sospensione delle attività scolastiche continua a determinare la necessità dei lavoratori, impiegati nelle attività non soggette a chiusura, di assentarsi per indotte necessità familiari oltre che genitoriali
- le Parti intendono confermare ed ampliare i procedimenti straordinari e immediati, a supporto dei lavoratori e delle imprese aderenti a Ebitermo, in subordine all'emanazione di provvedimenti governativi e/o regionali in tema di ammortizzatori pubblici.

**Tutto ciò premesso**

con espresso riferimento alle aziende operanti nell'area territoriale di Modena, che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/07/2019, ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, e che abbiano subito oggettivamente gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, a decorrere dal 24 febbraio 2020, fino al 31 agosto 2020, le Parti convengono di istituire un fondo pari al 25% delle entrate dell'Ente desunte dal Bilancio 2018 (pari a 886.938,00 €).

Il fondo messo a disposizione, pari a Euro 221.734,50, sarà suddiviso nelle due articolazioni previste dai successivi punti 1) e 2): al Fondo Sostegno Aziende, punto 1) A e 1) B, sarà destinato un Fondo pari al 8% delle entrate, per un importo di Euro 70.955,04; al Fondo Sostegno al Reddito, punti 2) A, 2) B e 2) C, sarà destinato un Fondo pari al 17% delle entrate, per un importo di Euro 150.779,46 per le seguenti prestazioni di sostegno.

**1) Fondo Sostegno Aziende FIA**

**A) Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica**

Nelle aziende che abbiano esaurito l'utilizzo dell'assegno ordinario previsto da FIS o CIGD per le aziende che non hanno diritto al FIS, in alternativa alle misure di FSR già previste dalla bilateralità, qualora le misure di contrasto al contagio da coronavirus (COVID-19) decise dalle autorità, oppure le conseguenze sul piano economico determinate dalla ridotta circolazione dei cittadini e dei turisti, determinino la contrazione dell'attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si potrà procedere tramite accordo sindacale alle seguenti prestazioni in alternativa tra loro:

a) ad una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore ai minimi settimanali previsti dall'art. 82 del CCNL) e per un massimo di 30 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico durante il periodo di riduzione dell'orario e a non attivare nuove prestazioni di lavoro somministrato dalla data odierna. In tal caso, Ebitermo erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50 % della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

b) ad una sospensione dell'attività lavorativa. In tal caso Ebitermo erogherà un contributo pari al 60 % della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa per un periodo massimo di 15 giorni, nei limiti dei fondi a tal fine destinati. Il periodo massimo può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per il perdurare delle condizioni che hanno determinato la sospensione o se le ordinanze istituzionali dovessero prevedere la chiusura di determinate e specifiche attività. Il contributo è riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza al momento dell'evento e che non abbiano altri eventi sospensivi in corso della prestazione lavorativa.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

Relativamente alle prestazioni di cui alle lettere a) e b) i ratei continueranno a maturare per intero e resteranno a carico aziendale.

#### **B) FIA – Miglioramento dell'ambiente Lavorativo in materia di sicurezza e normative comunitarie**

In deroga a quanto previsto dall'attuale regolamento, e fino al 31 agosto 2020, le parti concordano, di incrementare le attuali casistiche previste per la richiesta del contributo miglioramento dell'ambiente lavorativo in materia di sicurezza e normative comunitarie.

A seguito della riapertura delle attività rimaste chiuse a causa delle misure di contrasto per il COVID – 19, l'ente riconosce il contributo anche nei seguenti casi:

- acquisto dispositivi di sicurezza quali mascherine, gel igienizzanti, guanti, termometri, acquisti di separatori in plexiglass, attività di sanificazione e acquisto di tutti i dispositivi necessari per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro relative al contenimento del virus. (Sono escluse le attività di consulenza).

È riconosciuto un contributo massimo di 1.500,00 € per le aziende fino a 10 dipendenti o di 2.200,00 € per le aziende con più di 10 dipendenti, il contributo non potrà superare il 40% della spesa sostenuta.

Le fatture dovranno riferirsi al periodo dal 24 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 ed il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 2020.

#### **Fondo Sostegno al Reddito - WELFARE STRAORDINARIO**

##### **A) Contributo straordinario per la serenità abitativa**

Dal 1° marzo 2020, al lavoratore dipendente da azienda aderente ad EBITERMO titolare di mutuo di prima casa o locatore di un immobile di residenza o in cui è domiciliato quale lavoratore fuori sede con residenza oltre 50 km oppure 100 km dal luogo di lavoro, nel caso in cui l'applicazione degli ammortizzatori adottati come misura di contenimento del contagio da COVID-19, determini una sostanziale riduzione dell'orario di lavoro, verrà corrisposto un contributo forfettario mensile lordo, mirato alla serenità abitativa dei lavoratori nei momenti di perdita salariale, nei limiti di spesa stanziata a tale titolo da EBITERMO, nei seguenti valori e condizioni:

- a) massimo Euro 200,00 mensili per la riduzione dell'orario di lavoro tra il 60% e l'80%
- b) massimo Euro 250 mensili per la riduzione dell'orario di lavoro tra l'80% ed il 100%

Tali contributi saranno erogati nella misura massima del 50% della rata del mutuo o dell'affitto, ulteriormente ridotta del 50% in caso di co-intestazione dei medesimi contratti.

Il contributo verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale.

Tale contributo ha natura straordinaria e sarà riconosciuto per un massimo di 2 mesi o 3 mesi, collocati all'interno della vigenza del presente Accordo Straordinario. L'accesso al contributo per un eventuale 3° mese potrà essere richiesto con riserva e verrà erogato, dando precedenza ai primi due mesi ed agli altri provvedimenti del presente accordo, fino a capienza del saldo disponibile delle risorse stanziare da Ebitermo, di cui in premessa.

#### **B) Assistenza genitoriale al figlio minore**

In aggiunta a quanto previsto dalle misure legislative COVID 19, ai lavoratori assoggettati alla prestazione lavorativa ovvero che non abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorative dovute ad applicazioni di ammortizzatori sociali, che hanno la necessità, a seguito della chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado, ovvero della chiusura dei centri estivi o della impossibilità di parteciparvi per mancanza o per raggiungimento del numero massimo, di assentarsi dal lavoro per occuparsi del figlio minore naturale/affidato/adottato di età non superiore ai 14 anni compiuti nell'anno in corso, e che non abbiano residui di ferie e permessi retribuiti maturati e residui al 31/12/2019 e non ancora goduti alla data di fruizione dell'assenza, verrà erogato un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi complessivi o comunque fino alla vigenza del presente accordo straordinario.

Potranno accedere a tale prestazione i lavoratori che si troveranno nelle seguenti condizioni:

- Genitori di figlio minore naturale/affidato/ adottato di età superiore a 12 anni e comunque entro i 14 anni compiuti nell'anno in corso, che abbiano richiesto il congedo straordinario INPS non indennizzato ai sensi dell'art. 23 DL 18/2020 oppure art 75 del Decreto Rilancio o che lo abbiano esaurito
- Genitori di figlio minore naturale/affidato/ adottato di età fino ai 12 anni che abbiano esaurito il periodo di congedo straordinario indennizzato dell'INPS di cui al decreto del 17 marzo 2020 n.18 o di provvedimenti successivi, e abbiano necessità di un'ulteriore astensione per accudire il figlio.

Tale importo sarà corrisposto tramite l'azienda ai lavoratori che ne avranno fatto richiesta ad EBITERMO.

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nei settori aderenti a EBITERMO, il contributo è riconosciuto, per lo stesso periodo, ad uno solo di essi, con massimale per nucleo familiare di 30 giorni

#### **C) Contributo abbonamento spese di trasporto**

Le Parti concordano che, esclusivamente per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dagli attuali regolamenti, il numero minimo di mesi necessari per la richiesta di rimborso delle spese di trasporto saranno pari n. 3 (TRE) anziché 4 (QUATTRO). I termini di presentazione rimarranno invariati.

#### **3) Accesso alle prestazioni**

L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, sarà previsto per tutte le aziende aderenti ad Ebitermo da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.

Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad Ebitermo e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,50% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebitermo. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo.

Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL TDS, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, ad Ebitermo corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,30% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebitermo.

A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti il presente accordo straordinario, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguarne i contenuti.

Le Parti oltre a riconoscere la continuità di anzianità di iscrizione all'Ente per i lavoratori per i quali non è pagata l'adesione a causa della sospensione della retribuzione aziendale riconducibile alle misure anti COVID – 19, convengono di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente accordo.

Ai fini della regolarità contributiva, resta inteso che verranno considerati neutri i periodi di mancata contribuzione a seguito della sospensione dell'attività dovuta al COVID – 19. In tal caso l'azienda dovrà allegare alla domanda l'autocertificazione attestante la sospensione dell'attività.

Il presente accordo avrà validità fino al 31 Agosto 2020, le parti convengono di incontrarsi per valutarne una eventuale proroga.


Confcommercio Imprese per l'Italia - Ascom Modena



Filcams – CGIL Modena



Fisascat – CISL Emilia Centrale



Uiltucs – Uil Modena e Reggio Emilia

